



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

ORDINANZA SINDACALE

N. 29 DEL 22-09-2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

IL SINDACO

Considerato che i valori registrati sul nostro territorio comunale negli anni precedenti attestano il perdurare della situazione di emergenza di inquinamento atmosferico e una concentrazione delle polveri fini PM10 superiore al livello di attenzione fissato dalla normativa regionale;

Verificato che il problema deriva principalmente dalle emissioni derivanti dalle combustioni all'aperto, che, non avvenendo all'interno di una camera di combustione, in condizioni predefinite di temperatura e di disponibilità di ossigeno, generano quantitativi significativi di inquinanti, tra cui le polveri fini (PM10 e PM2,5), i composti organici volatili, gli idrocarburi policiclici aromatici e le diossine;

Visto che queste emissioni determinano un impatto diretto sulla salute dei cittadini esposti e contribuiscono al peggioramento dello stato della qualità dell'aria, in particolare durante la stagione invernale;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14 e n. 7095/17 con le modifiche introdotte dalle disposizioni attuative dell'Accordo del bacino Padano sottoscritto in data 9 giugno 2017 da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell'Ambiente;

Vista la legge regionale n. 24/2006 e s. m. i., in attuazione alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, che detta norme per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, con un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente le emissioni in atmosfera;

Visto il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 6 settembre 2013 e modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 2 agosto 2018;

Visti il D.L. n. 91/2014 e la Legge n. 116/2014 recanti disposizioni urgenti riguardanti il settore agricolo e la tutela dell'ambiente;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 38 del 10 novembre 2015 che testualmente recita: *“Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane; i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai fini dell'applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. È comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'articolo 50, comma 4”*;

Considerato che la situazione summenzionata potrebbe determinare una grave condizione di rischio ambientale e sanitario e ritenuto opportuno e fondamentale non attuare le deroghe previste e vietare quindi tutti i tipi di fuoco all'aperto su tutto il territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;

Rilevata la necessità di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire e contenere il più possibile le emissioni inquinanti con l'attenzione di limitare al minimo indispensabile i conseguenti disagi che ne deriveranno per la popolazione;

ORDINA

Il divieto assoluto di combustione delle biomasse all'aperto, anche in ambito agricolo e di cantiere, (tutti i tipi di fuoco all'aperto), con decorrenza immediata, fino al 15 aprile 2027, e comunque fino alla revoca dell'allerta pericolo incendio boschivo emessa da Regione Lombardia, sull'intero territorio del comune;

Si ricorda inoltre l'applicazione delle vigenti misure regionali per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, in particolare:

- la limitazione all'utilizzo di camini e stufe con rendimento inferiore al 63% (DGR n. 7635 dell'11/07/2008);
- il divieto di utilizzo di olio combustibile per impianti di riscaldamento civile < 10 MW (DGR n.10858 del 21/12/2009 e LR 11 del 2010);
- la limitazione nell'uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura interna di 19° C (con tolleranza di 2° C).

AVVERTE

che la violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve più gravi responsabilità penali, sarà sanzionata ai sensi di legge.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare e fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento;
- straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento.

IL SINDACO
Pendoli Mirco

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.